

COMUNE DI RIETI

**Assessorato alle Politiche Sociali
Settore Socio-Assistenziale**

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM DI
450,00 EURO PER OGNI FIGLIO NATO O ADOTTATO DAL
1° GENNAIO 2011 AL 31 DICEMBRE 2011

**L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
ED
IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Vista la determinazione del Direttore regionale n. 7443 del 29 settembre 2011: “Deliberazione della Giunta Regionale n. 272 del 10.06.2011 concernente “Piano di utilizzazione annuale 2011 degli stanziamenti per il sostegno alla famiglia”. Iniziativa “Bonus Bebé”: Approvazione delle modalità per la concessione e l'erogazione del contributo “una tantum” di euro 450,00 in favore di genitori residenti nei Comuni del Lazio per ogni figlio nato o adottato nel 2011.

RENDONO NOTO

che la Regione Lazio, con la citata deliberazione n. 272 del 10.06.2011 nell'ambito dell'attività di promozione delle politiche familiari, interventi di sostegno all'infanzia, della maternità e della genitorialità ha disposto la realizzazione dell'iniziativa “Bonus Bebé”.

La domanda per accedere al contributo può essere presentata al comune di residenza dal genitore in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residente da almeno tre anni nel territorio della Regione Lazio alla data di nascita e riconoscimento ovvero di adozione del/i figlio/i, anche sommando il periodo di residenza in più comuni del Lazio;
- b) possedere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) uguale o inferiore ad Euro 20.000,00 (ventimila), determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51 della Legge 27 dicembre 1996, n. 449) e successive modificazioni;
- c) aver partorito e o riconosciuto, ovvero aver adottato, secondo la normativa di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, uno o più figli nel periodo compreso tra

il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2011 (nell'ipotesi di parto gemellare o plurigemellare verrà riconosciuto un bonus per ogni figlio).

Relativamente ai figli adottati, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente provvedimento si stabilisce che:

- a) nel caso di adozioni nazionali di cui al capo IV della legge 184/1983 e nei casi in cui l'adozione internazionale si debba perfezionare dopo l'arrivo del minore in Italia ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della Legge 184/1983, l'adozione si intende realizzata nel corso del 2011 qualora, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2011, la sentenza che pronuncia l'adozione diventi definitiva;
- b) nei casi di adozioni internazionali in cui il provvedimento di adozione sia stato pronunciato nello stato estero prima dell'arrivo del minore in Italia ai sensi dell'articolo 35, commi 2 e 3 della legge 184/1983, l'adozione si intende realizzata nel corso del 2011 qualora:
 - 1) il provvedimento straniero di adozione sia stato emesso dallo stato straniero nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2011 e venga trascritto nei Registri italiani dello stato civile nel medesimo periodo;
 - 2) ovvero, nei casi in cui il provvedimento italiano di trascrizione non venga emanato entro il 2011, il provvedimento straniero di adozione sia stato emesso dallo stato straniero nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2011 e depositato presso la cancelleria del Tribunale dei Minorenni competente ai fini della suddetta trascrizione nel medesimo periodo.

Le domande di contributo sono redatte secondo lo schema di cui all'allegato 1 ed alle stesse è necessario allegare:

- a) copia della certificazione ISEE, relativa ai redditi dell'anno 2010, del genitore rilasciata da soggetto abilitato secondo la normativa vigente;
- b) copia del certificato di nascita del figlio;
- c) nel caso di figli adottati:
 - 1) copia della sentenza definitiva di adozione emessa dal Tribunale per i Minorenni competente, ivi compresi i casi in cui l'adozione internazionale si debba perfezionare dopo l'arrivo del minore in Italia ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 184/1983;
 - 2) copia del provvedimento del Tribunale per i Minorenni competente che ordina la trascrizione del provvedimento di adozione straniero nei Registri dello stato civile, ai sensi dell'articolo 35, commi 2 e 3, della legge 184/1983, ovvero certificazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale per i Minorenni competente del deposito della domanda di trascrizione del provvedimento straniero di adozione;
- d) copia di un documento di identità del soggetto proponente la domanda.

Tali domande, presentate del genitore avente diritto, dovranno pervenire a mezzo posta con Raccomandata A.R. da inviare al Comune di Rieti entro e non oltre il termine perentorio del **31 gennaio 2012** (farà fede la data di spedizione postale) oppure potranno essere presentate direttamente, entro il termine previsto, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, pena l'esclusione dal contributo.

Il modello di domanda potrà essere ritirato presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico - sito in Piazza Vittorio Emanuele II - n. 1 - tel. 0746/287234, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 ed il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 oppure scaricato unitamente al bando dal sito www.comune.rieti.it - nella sezione avvisi e bandi.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore Socio-Assistenziale del Comune di Rieti sito in Viale Matteucci,82 tel. 0746/287243 - nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide.

Il Comune verificherà il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che hanno presentato domanda di contributo ed ha l'obbligo di comunicare agli organi competenti eventuali irregolarità riscontrate e di fornire alla Regione Lazio – Direzione Politiche Sociali e Famiglia – un rapporto dettagliato di quanto rilevato.

La Regione si riserva la possibilità di verificare la correttezza dei requisiti dichiarati dai beneficiari del contributo.

In seguito all'esito dell'istruttoria, il Comune presenterà all'Assessorato alle Politiche Sociali e Famiglia – Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia, entro il 28 febbraio 2012, un elenco dei beneficiari riportante i seguenti dati:

- nome cognome e codice fiscale del beneficiario;
- domicilio;
- recapito telefonico;
- numero di figli nati od adottati per i quali si richiede il contributo.

La Regione erogherà le risorse, in relazione alle disponibilità di bilancio , sulla base delle richieste presentate dai Comuni.

Rieti 4 novembre 2011

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
(prof. Ettore SALETTI)

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE
(dott. Nazzareno ZANNETTI)